

COMUNE DI SCICLI Libero Consorzio Comunale di Ragusa



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAG	AZZE
--	------

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Art. 1 FINALITA'

- 1. Il Comune di Scicli, in attuazione dei principi costituzionali e statutari e al fine di dare concreta applicazione alla Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, adottata il 19 marzo 1992 dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa nonché in coerenza e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, promuove la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa della comunità locale.
- 2. In ossequio alla legge regionale 22 maggio 2024, n. 19, al fine di promuovere la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della comunità e rendere gli stessi protagonisti della vita democratica del territorio è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, con l'obiettivo di favorire una idonea crescita socio culturale dei giovani nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri civili.
- 3. Il presente regolamento disciplina l'elezione del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, il suo funzionamento e le sue competenze.

Art.2 COMPETENZE

- 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) promuove la conoscenza da parte dei giovani della Costituzione della Repubblica, dello Statuto della Regione siciliana e delle funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica nonché delle attività e delle funzioni del Comune di Scicli e del suo Statuto;
 - c) promuove tra i giovani la formazione di un'attiva educazione civica;
 - d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
 - f) promuove iniziative di carattere intercomunale;
 - g) promuove percorsi di educazione alla convivenza civile nonché sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, dell'educazione finanziaria, dell'educazione all'affettività e di ogni altro ambito per l'accrescimento e lo sviluppo del bagaglio culturale del singolo;
 - h) promuove iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile;
 - i) promuove iniziative di sensibilizzazione volte al contrasto delle tossicodipendenze, dell'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive e della ludopatia;
 - j) promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dello sport e dei corretti stili di vita;
 - k) promuove iniziative di conoscenza del territorio.
- 2. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze può altresì presentare osservazioni e proposte al consiglio comunale e alla giunta comunale anche al fine di eventuali adozioni di atti amministrativi.
- 3. Sulle materie di competenza comunale il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, se richiesto, può esprimere pareri nonché formulare bozze di interrogazioni consiliari al sindaco e agli assessori comunali.
- 4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze interagisce con la Consulta Giovanile comunale.
- 5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze partecipa alla Rete regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze mediante un componente individuato dal Consiglio dei ragazzi e

delle ragazze con le modalità previste da apposito decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica.

Art. 3 COMPOSIZIONE

1. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali del Comune di Scicli, di cui uno con funzioni di Sindaco e Presidente del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, eletti tra gli studenti che frequentano le classi quinte della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado. La composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze deve garantire la presenza di almeno 2 consiglieri per ciascun Istituto Comprensivo interessato, una rappresentanza proporzionale tra scuola primaria e secondaria, la parità di genere.

Art. 4 SEDE

1. Le adunanze si tengono, al di fuori dell'orario scolastico, presso la sala consiliare del Comune di Scicli, previa richiesta al Presidente del Consiglio, o in altri idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o individuati dagli Istituti Scolastici almeno due volte per ciascun anno scolastico.

Art. 5 RUOLO DEL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

- 1. Il Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze è il rappresentante di tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Scicli.
- 2. Il Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze assume il ruolo di Presidente del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze e della giunta del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze.
- 3. Il Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze in occasioni di manifestazioni ufficiali indossa la fascia tricolore.
- 4. Il Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze provvede alla convocazione del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, che deve essere consegnata almeno cinque giorni prima indicando gli argomenti all'ordine del giorno.
- 5. Il Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze nomina il Vicesindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze tra i componenti della Giunta, che è tenuto a sostituire il Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze in caso di assenza o impedimento.
- 6. Ad elezione avvenuta, il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze presta nelle mani del Sindaco del Comune di Scicli e avanti il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze e al Consiglio comunale del Comune di Scicli formale promessa di adempiere bene e fedelmente all'incarico conferitogli.
- 7. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco dei ragazzi e delle ragazze non è rieleggibile alla medesima carica.

Art. 6 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

1. Hanno diritto al voto i ragazzi frequentanti le classi quinta della scuola primaria e i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi Statali del Comune di Scicli.

- 2. Le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste di seguito, previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le Direzioni degli Istituti Scolastici interessate del Comune di Scicli e, comunque, facendo salve le esigenze didattiche.
- 3. Entro il giorno 10 del mese di ottobre di ogni anno vengono presentate, presso la direzione degli Istituti Comprensivi di Scicli, le candidature a Sindaco e a consigliere per il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze. A ciascuna candidatura dovrà essere allegata l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 4. Possono essere presentate una o più liste; ogni lista deve essere composta da un numero di candidati consiglieri compreso tra i 16 e i 20 elementi, che sia rappresentativa sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado, in modo proporzionale tra le varie classi, e che tenga conto dell'opportunità di partecipazione sia dei ragazzi che delle ragazze in egual misura, più il capolista, candidato Sindaco, con indicazione della scuola e della classe di appartenenza.
- 5. Successivamente alla presentazione delle liste (entro il 25 ottobre) si apre la campagna elettorale, di durata pari a dieci giorni.
- 6. Gli Istituti Comprensivi di Scicli disciplinano al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori.
- 7. Le votazioni si svolgono entro i successivi dieci giorni dalla conclusione della campagna elettorale, in data stabilita dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, da comunicarsi al Sindaco del Comune di Scicli.
- 8. Le operazioni elettorali si svolgono in un solo giorno nei seggi costituiti presso gli Istituti Comprensivi del Comune di Scicli.
- 9. Il seggio elettorale è presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato di ciascuna Istituzione Scolastica; lo stesso nomina quattro componenti della commissione elettorale scelti tra il personale docente e non docente e proclama, all'esito, gli eletti. Eventuali contestazioni potranno essere inoltrate per iscritto, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti e, in questo caso, la commissione decide immediatamente entro il quarto giorno.
- 10. Gli elettori ricevono una scheda con indicazione delle liste e dei nomi dei candidati.
- 11. Gli elettori possono esprimere due preferenze per l'elezione dei consiglieri, rispettando le pari opportunità tra ragazzi e ragazze indicando nella scheda un nome tra i ragazzi candidati che compongono la lista e un nome tra le ragazze candidate che compongono la lista.
- 12. Le operazioni di scrutinio iniziano e si concludono il giorno successivo alle votazioni.
- 13. Risulta eletto Sindaco dei ragazzi e delle ragazze il candidato della lista che ottiene il maggior numero di consensi.
- 14. Nel caso di presentazione di una sola lista si procede unicamente al conteggio delle preferenze dei singoli candidati.
- 15. Sono eletti un numero di consiglieri comunali pari a sedici, compreso il Sindaco.
- 16. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è così composto: i primi dieci candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista risultata vincitrice; i restanti sei consiglieri sono individuati nei candidati a Sindaco delle liste risultate non vincitrici più i candidati consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nelle suddette liste.
- 17. In caso di parità, risulterà eletto consigliere del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze il candidato anagraficamente più anziano.
- 18.I risultati dello scrutinio sono esposti presso i plessi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Scicli nonché sul sito istituzionale del Comune di Scicli e degli Istituti Comprensivi Statali.

19. Gli adempimenti connessi alle modalità del funzionamento del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sono di competenza della Segreteria dell'Istituto Scolastico frequentato dall'alunno eletto Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 7 DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

- 1. La carica del Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze è conferita dal Sindaco del Comune di Scicli al massimo entro sette giorni dalle elezioni dello stesso.
- 2. Il Sindaco e i consiglieri eletti si insediano entro trenta giorni dalla proclamazione, in un incontro ufficiale in cui si definiscono anche gli incarichi interni.
- 3. Le dimissioni anticipate del sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze comportano lo scioglimento dello stesso e lo svolgimento di nuove elezioni. Fino a quel momento il Vice Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sostituirà il Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze in tutte le sue funzioni.
- 4. Il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze ha durata annuale.

Art. 8 LA GIUNTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

- 1. La Giunta dei ragazzi e delle ragazze è composta dal Sindaco dei ragazzi e delle ragazze e da quattro Assessori scelti dal Sindaco dei Consiglio dei ragazzi e delle ragazze tra i consiglieri eletti o anche tra ragazzi non eletti nel Consiglio dei ragazzi e delle ragazze. I componenti della Giunta che non rivestono la carica di Consiglieri del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze non hanno diritto al voto durante le sedute del Consiglio.
- 2. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze procede alla nomina della Giunta del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze nella prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
- 3. La Giunta del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze si riunisce su invito del Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze per preparare gli argomenti da discutere in sede di Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
- 4. Alle sedute della Giunta del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze partecipa obbligatoriamente almeno una figura tra i Dirigenti Scolastici o un suo delegato e i docenti coordinatori del progetto.

ART. 9 - ADUNANZE

- 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze presieduto dal Sindaco dei ragazzi e delle ragazze discute l'ordine del giorno da questo stabilito sulla scorta delle richieste formulate dai consiglieri. Tali richieste devono essere firmate dal Consigliere proponente, che le consegna alla segreteria scolastica di appartenenza, la quale li trasmette al Sindaco dei ragazzi e delle ragazze che ne cura la redazione dell'O.D.G. La convocazione che riporta l'O.D.G. da discutere deve essere inoltrata almeno 3 giorni prima della seduta.
- 2. Le sedute del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le modalità individuate dal competente Istituto Comprensivo. Della convocazione và dato, altresì, preventivo avviso agli studenti di tutti gli Istituti Comprensivi interessati, attraverso la pubblicazione sul sito di ciascuna Istituzione Scolastica, del Comune o su altro spazio dedicato.
- 3. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni.
- 4. Il Sindaco consente gli interventi dei Consiglieri che chiedono la parola e coordina la seduta.

- 5. Ogni Consigliere può inoltre, richiedere al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali del Comune di Scicli informazioni al fine di preparare gli argomenti in discussione.
- 6. E' facoltà del Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di invitare il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Comunali alle sedute.

Art. 10

DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE – VOTAZIONI

- 1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei consiglieri eletti.
- 2. Le decisioni del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sono assunte a maggioranza (metà più uno) dei consiglieri presenti.
- 3. Le sedute del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sono verbalizzate da un consigliere designato dal Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze o dal Coordinatore docente del progetto designato dall'Istituzione Scolastica frequentata dall'alunno eletto Sindaco del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 11

FINANZIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

- 1. Nel bilancio di previsione del Comune può essere previsto un capitolo per le spese relative alle iniziative proposte dal Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sulle materie indicate all'Art. 2, comma 1 del presente regolamento.
- 2. La Giunta e/o il Consiglio Comunale si riservano di deliberare e attuare le iniziative proposte dal Consiglio dei ragazzi e delle ragazze dopo averle prese in considerazione e discusse.
- 3. Il Consiglio Comunale può promuovere sedute congiunte con il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 12 TUTOR

- 1. Il tutor, nella figura dell'Assessore all'Istruzione è la persona che, in rappresentanza dell'Amministrazione, anche per il tramite di un delegato, accompagna il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze nell'espletamento delle proprie attività.
- 2. Il tutor collabora attivamente con i Dirigenti Scolastici e con i docenti incaricati a seguire il progetto del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze.
- 3. Il tutor può chiedere sostegno ed assistenza all'Ufficio comunale per i Rapporti con le Istituzioni Scolastiche per l'espletamento dell'incarico.

Art. 13 MODIFICHE

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte al Consiglio Comunale anche dal Consiglio dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 14 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.